



# CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

sito web: [www.bordighera.it](http://www.bordighera.it) - p.e.c. [bordighera@legalmail.it](mailto:bordighera@legalmail.it)

ORDINANZA n. 17 del 31/03/2020

Prot. n. 8342

Oggetto: Proroga attivazione impianti di riscaldamento dal 01/04/2020 al 08/04/2020.

## IL SINDACO

### Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

**Considerato** che, ai sensi dell'Allegato "A" al DPR 412/1993, tuttora vigente, il Comune di Bordighera risulta classificato nella zona climatica "C", in cui è consentito un limite giornaliero di ore 10 nel periodo dal 15 novembre al 31 marzo di ciascun anno;

**Considerato** che la situazione meteorologica e climatica dell'attuale stagione è caratterizzata da una grande variabilità e che, in particolare, la bassa temperatura riscontrata in questi ultimi giorni, produce una situazione di disagio termico all'interno degli edifici;

### Considerato inoltre che:

- sono pervenute richieste di accensione degli impianti termici da parte di varie categorie di cittadini (anziani o in condizioni precarie di salute), che lamentano disagio nelle ore più fredde della giornata;
- pur essendo le temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo, molti sistemi edificio/impianto non consentono di ottenere temperature ambientali che garantiscano un adeguato comfort climatico;
- obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute.

**Vista** la Legge 10/91 “Piano Energetico Nazionale” e il relativo decreto d’attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993.

**Ritenuto** pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo la proroga facoltativa dell’accensione degli impianti di riscaldamento a decorrere dal primo aprile 2020 e fino all’ 8 aprile 2020 compreso, in virtù di quanto disposto al comma 1 dell’art. 5 del D.P.R. 74/2013, per una durata massima di 5 ore giornaliere, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del medesimo D.P.R. 74/2013;

**Visto** l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo.

Tutto ciò premesso

### **AUTORIZZA**

in deroga a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dal primo aprile 2020 e fino all’ 8 aprile 2020 compreso, in virtù di quanto disposto al comma 1 dell’art. 5 del D.P.R. 74/2013, per una durata massima di 5 ore giornaliere, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del medesimo D.P.R. 74/2013;

### **INVITA**

La cittadinanza:

- a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2 ° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20 ° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

### **DISPONE**

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio on line del Comune di Bordighera e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente.

### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

IL SINDACO  
dott. Vittorio Ingenito

*(provvedimento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)*